

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 52 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 52 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI**Art. 52****Titolo sportivo**

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerne un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

- a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;
- b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

La suddetta modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI**Art. 53 (comma 5)****Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

La presente disposizione entra in vigore dal **1° luglio 2019**.